

**NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PREVISTE DAL D.L. («RISTORI») 28/10/20, N. 137: ISTRUZIONI INPS**

Il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto «decreto ristori») ha previsto *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020).

Tale provvedimento, vigente dal 29 ottobre 2020 (ossia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *“Gazzetta Ufficiale”* n. 269), ha implementato l'insieme delle misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19: in particolare ha **introdotto un ulteriore periodo di trattamenti** di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO) erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali <sup>[\*]</sup>, che - nell'arco temporale ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 - può essere richiesto, alternativamente, dai datori di lavoro:

[\*] Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle **integrazioni salariali ordinarie** e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I **Fondi di solidarietà bilaterali** possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La **cassa integrazione guadagni in deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori “ordinari” previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di

- a) cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9) previste dal d.l. 14/08/20, n. 104 (il cosiddetto «decreto agosto» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/20, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020);
- b) appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24/10/20 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2020), come sostituito dal D.P.C.M. 03/11/20 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020) e, da ultimo, dal D.P.C.M. 03/12/20 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 50/2020) che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

L'impianto normativo di cui al d.l. n. 137/2020 conferma altresì, in alcuni casi, l'obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che utilizzano i citati strumenti di sostegno del reddito.

Successivamente, il d.l. 09/11/20, n. 149 (il cosiddetto «decreto ristori bis» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48/2020), vigente da tale giorno, in cui è stato anche pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 279, ha integrato e modificato in alcune parti la disciplina dettata dal d.l. n. 137/2020.

Da ultimo, in materia è intervenuto anche il d.l. 30/11/2020, n. 157 (il cosiddetto «decreto ristori quater» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 50/2020), vigente da tale giorno, in cui è stato anche pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 297.

Di conseguenza, con la circolare 7 dicembre 2020, n. 139, "su conforme avviso del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali", l'INPS ha illustrato ("nel dettaglio") come segue le innovazioni introdotte dai richiamati decreti-legge e fornito le istruzioni sotto riportate sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. 17/03/20, n. 18 (il cosiddetto «decreto cura Italia» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito dalla legge 24/04/2020, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), e successive modificazioni.

### **Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"**

Nel quadro complessivo delle misure introdotte dal decreto-legge 28/10/20, n. 137 a sostegno ai lavoratori e alle imprese, l'art. 12<sup>[\*\*]</sup> - recante, tra le altre, disposizioni in materia di integrazione

---

solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.

[\*\*] **Art. 12 del d.l. n. 137/2020**

**Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione**

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-

salariale - ha **rideterminato il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario** che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ultima parte dell'anno in corso e a gennaio 2021. In particolare,

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma 2. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

*omissis*

la norma prevede che tali datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, **per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.**

La nuova disciplina di cui al d.l. n. 137/2020 deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal d.l. 14/08/20, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, che, parallelamente, regola invece l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno l'accesso agli ammortizzatori sociali di cui al d.l. n. 104, potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedervi per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dallo stesso previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, se un'azienda ha sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al d.l. n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale "COVID 19 nazionale", senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al d.l. n. 104/2020, possono richiedere l'ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal d.l. n. 137/2020, da collocare all'interno dell'arco temporale 16 novembre 2020- 31 gennaio 2021.

L'art. 12, comma 1, ultimo periodo, del d.l. 28/10/20, n. 137 stabilisce tuttavia che **i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del d.l. 14/08/20, n. 104, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane di cui al d.l. n. 137/2020.**

A titolo esemplificativo, se un'azienda ha già richiesto - con la causale "COVID 19 con fatturato" e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 - le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal d.l. n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall'INPS, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al d.l. n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di un'ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.

### ***Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"***

Il secondo comma dell'art. 12 del d.l. n. 137/2020 prevede che le 6 settimane di trattamenti di cui alla nuova disciplina possono essere riconosciute ai datori di lavoro:

- ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso;
- appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24/10/20, come sostituito dal D.P.C.M. 3/11/20 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3/12/2020, che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive. Questi ultimi datori di lavoro possono, quindi, accedere ai

trattamenti di cui al comma 1 dell'art. 12 del d.l. n. 137/2020, anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.

Con riferimento alla **prima tipologia di soggetti**, ovvero a **coloro che, avendo completato le 18 settimane di trattamenti (9+9) di cui al d.l. n. 104/2020, richiedono periodi regolamentati dal d.l. n. 137/2020**, la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti - che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 - sarà possibile, a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal d.l. n. 104/2020, da parte delle Strutture territoriali dell'INPS. In sede di istruttoria sarà verificato il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 137/2020, ossia *“che il periodo precedente (9+9 settimane), richiesto ai sensi del decreto-legge n. 104/2020, sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca a un periodo successivo”*.

### **Contributo addizionale**

In linea con quanto già stabilito dal d.l. n. 104/2020, l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 137/2020, stabilisce che, in presenza di determinati presupposti, i datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 6 settimane ivi previste, sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:

- 9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% per le imprese che, dal raffronto operato sul medesimo arco temporale sopra definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato.

Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro:

- che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20%;
- che hanno avviato l'attività di impresa successivamente all'1 gennaio 2019;
- appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24/10/20, come sostituito dal D.P.C.M. 3/11/20 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3/12/20, a prescindere dall'ubicazione territoriale dell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento.

*«In relazione al combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, e 12, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, anche le settimane di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con causale “COVID 19 con fatturato” richieste, ai sensi della precedente disciplina di cui al decreto-legge n. 104/2020, dai datori di lavoro appartenenti ai settori elencati nella richiamata disposizione normativa, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive, per periodi che, secondo la definizione del decreto-legge n. 137/2020, decorrono dal 16 novembre 2020, saranno escluse dal versamento del contributo addizionale.»*

Si ricorda che alle posizioni contributive relative alle aziende in argomento è stato attribuito il codice di autorizzazione “4X” in quanto beneficiarie delle sospensioni contributive di cui alla circolare n. 129/2020.

Nel caso in cui all’azienda, pur rientrando nell’ambito di applicazione della norma, non risulti assegnato il citato codice di autorizzazione “4X”, la stessa potrà inoltrare richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso. A tal fine, in sede di compilazione e invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario, i citati datori di lavoro non saranno chiamati a rendere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la prevista dichiarazione di responsabilità, relativa alla sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d.l. n. 104/2020.

Per quanto attiene a tutti gli altri aspetti inerenti al contributo addizionale e al termine di decadenza di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 148/2015, si rinvia a quanto già illustrato dall’INPS con la circolare n. 115/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020, pagine 10-40).

#### ***Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui ai decreti-legge n. 137/2020 e n. 104/2020***

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 149/2020, **i trattamenti** di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario **previsti dal d.l. n. 137/2020 (6 settimane) trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020** (data di entrata in vigore del d.l. n. 149/2020).

In relazione a quanto successivamente previsto dall’art. 13 del d.l. n. 157/2020, **anche le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal d.l. n. 104/2020, potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020**, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti - secondo quanto espressamente indicato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’art. 1, comma 5, del medesimo d.l. n. 104/2020. Si ricorda che, in base a tale ultima disposizione, **le domande relative ai trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.**

Di conseguenza, la previsione di cui all’art. 13 del d.l. n. 157/2020 potrà riguardare domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale agricola (CISOA), disciplinati dal d.l. n. 104/2020, i cui termini decadenziali non siano ancora scaduti (per es., periodi con inizio di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa a novembre ovvero a dicembre 2020); in via interpretativa, su conforme parere ministeriale, **sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del d.l. n. 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’INPS di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.**

Diversamente, come già evidenziato, i datori di lavoro che non hanno trasmesso precedenti istanze di integrazioni salariali per periodi ricadenti nell'arco temporale previsto dal d.l. n. 104/2020 (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), potranno includere i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 solamente in domande la cui trasmissione rispetti la disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall'art. 1, comma 5, del medesimo d.l. n. 104/2020.

Riguardo al **requisito soggettivo del lavoratore** (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'INPS in materia: in tali ipotesi, pertanto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

### **Modalità di richiesta delle 6 settimane previste dal d.l. n. 137/2020**

Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, per le domande inerenti alle 6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 16/11/2020 - da collocare all'interno dell'arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 - **tutti i datori di lavoro**, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste dal d.l. n. 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24/10/20, come sostituito dal D.P.C.M. 3/11/20 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3/12/20, dovranno utilizzare la nuova causale "COVID -19 DL 137".

### **Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020**

Atteso che l'impianto normativo delineato dal d.l. n. 137/2020 non modifica il precedente assetto, si ribadisce quanto già illustrato dall'INPS, da ultimo, nella già citata circolare n. 115/2020, riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell'istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015.

### **Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 20 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni**

L'art. 12 del d.l. n. 137/2020, ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni. Di conseguenza, anche le imprese che alla data del 16 novembre 2020 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospenderlo a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di

integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale "COVID -19 DL 137-sospensione Cigs". L'INPS provvederà ad autorizzare le relative domande nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.

I datori di lavoro devono comunicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare n. 47/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020, pagine 17-38).

### **Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)**

Con riferimento all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano altresì gli indirizzi contenuti nella circolare n. 84/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 39-40) - già ribaditi, peraltro, dalla già menzionata circolare n. 115/2020 - e, in particolare, le indicazioni fornite in ordine al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (circolare INPS n. 88/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, pagine 59-62).

#### ***Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso***

In relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 137/2020 possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell'assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

Anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 6 settimane al pari di quanto previsto dal d.l. n. 137/2020 per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all'emergenza da COVID-19.

#### ***Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015***

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. 14/09/2015, n. 148, si ribadisce quanto già affermato nella più volte richiamata circolare INPS n. 115/2020, ossia che le domande di accesso all'assegno ordinario con causali connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i

datori di lavoro potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziare dal d.l. n. 104/2020, così come integrate dai decreti-legge n. 137 e 149 del 2020. Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID -19, è erogato l'assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

### **Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)**

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già illustrato nelle circolari INPS n. 86/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020, pagine 29-36) e n. 115/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020) in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura, si precisa che il d.l. n. 137/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola. Ne consegue che **la domanda di CIGD - da inviare esclusivamente all'INPS** ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22-quater del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 - dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l'azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che **sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti**.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si ribadisce che potranno inviare domanda come "deroga plurilocalizzata" (messaggio INPS n. 2946/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2020, pagine 72-73) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come "deroga INPS" (circolare INPS n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020).

### **Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario**

Il d.l. n. 137/2020, all'art. 12, comma 5, conferma la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo cui **il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno**

**ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.**

Come anticipato con il messaggio INPS n. 4484 del 27 novembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 50/2020, pag. 37), la seconda parte del medesimo comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. In virtù di tale previsione, detto termine si sarebbe collocato alla data del 30 novembre 2020. Tuttavia, considerato che l'applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell'art. 12 non assolve la specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, **le domande di trattamenti per causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).**

Si ricorda che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

#### **Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario**

L'art. 12, comma 6, del d.l. n. 137/2020, conferma altresì che, in **caso di pagamento diretto da parte dell'INPS**, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modello SR41 semplificato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

#### **Differimento dei termini relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

L'art. 12, comma 1, del d.l. n. 149/2020, nell'abrogare la previsione di cui all'art. 12, comma 7, del d.l. n. 137/2020, ha differito al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi

(modelli SR41 e SR43 semplificati) che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra l'1 e il 30 settembre 2020.

### **Modalità di pagamento della prestazione**

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, **rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.**

Con riferimento al pagamento diretto, l'art. 12 del d.l. n. 137/2020 richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'INPS con il possibile anticipo del 40%. Di conseguenza, la citata disciplina - come illustrata dall'Istituto di previdenza (messaggio n. 2489/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2020, pagine 72-78 - e circolare n. 78/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020, pagine 30-37) - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti di cui al citato art. 12 del d.l. n. 137/2020.

Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO, di CIGD e di ASO a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'INPS autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i termini di decadenza già innanzi illustrati, il datore di lavoro deve inviare all'INPS, tramite il modello "SR41 semplificato", tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, di conseguenza, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Per la cassa integrazione in deroga INPS è previsto esclusivamente il pagamento diretto, mentre, in forza di quanto previsto dall'art. 22, comma 6-bis, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, potranno essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate.

### **Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)**

omissis

**Risorse finanziarie**

omissis

**Istruzioni contabili**

omissis